

AREA PERSONALE Settore Welfare

Allegato A

Normativa per la concessione di benefici assistenziali e premi a favore del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici in servizio e delle loro famiglie

(Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 31 maggio 2017)

Art. 1 - Norme generali

1. Nei limiti delle specifiche disponibilità finanziarie, i benefici assistenziali e i premi a favore del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, del personale tecnico-amministrativo in servizio da almeno dodici mesi con rapporto di lavoro a tempo determinato e delle loro famiglie sono concessi da una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione, composta dal Direttore Generale, con funzioni di Presidente, da due rappresentanti del personale docente in Consiglio di Amministrazione, dal rappresentante del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Amministrazione e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo in Senato Accademico

2. La Commissione provvederà a deliberare sulle richieste presentate in relazione alle seguenti fattispecie:

- prestazioni mediche
- protesi e cure dentarie
- grave bisogno generico
- decessi
- spese servizi prima infanzia
- spese scolastiche e per centri estivi
- premi nascita figlio/a
- premi di studio

3. La concessione dei singoli benefici e premi verrà disposta secondo i criteri specificati nei successivi articoli, in particolare col rispetto del limite di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'art. 10, c.5.

4. In base alla normativa vigente, sono considerati fiscalmente a carico, se nell'anno al quale si riferisce la dichiarazione, *non hanno*

posseduto redditi per un ammontare superiore a € 2.840,51=:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; la persona legata al dipendente da unione civile.
- I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;

i seguenti altri familiari *purché conviventi con il richiedente* o percettori di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

- i discendenti dei figli;
- i genitori e gli ascendenti prossimi; anche naturali;
- i genitori adottivi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali

Art. 2 - Prestazioni mediche

1. Verranno prese in considerazione le domande di contributo relative a spese per prestazioni, interventi medici ambulatoriali, protesi/ausili, acquisto macchinari medici, ed esami diagnostici (inclusi esami di ortopantomica) effettivamente sostenute dal dipendente per sé e per i familiari a carico.
2. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in:
 - prestazioni ed interventi medici, protesi/ausili, acquisto macchinari medici: € 300,00=
 - esami diagnostici (inclusi esami di ortopantomica): € 150,00=
3. Il dipendente è tenuto a presentare la ricevuta fiscale, fattura e/o quietanza pagamento ticket, relativa alla spesa sostenuta.

Art. 3 - Protesi e cure dentarie

1. Verranno prese in considerazione le domande di contributo relative alle spese per cure ortodontiche e di protesi dentarie effettivamente sostenute dal dipendente per sé e per i familiari a carico e non rimborsate dall'assistenza pubblica, da enti o da assicurazioni.
2. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in € 1.000,00=.
3. Il dipendente è tenuto a presentare la ricevuta fiscale/fattura, debitamente quietanzata, relativa alla spesa sostenuta.

Art. 4 - Grave bisogno generico

1. L'intervento assistenziale per grave bisogno generico può essere disposto nel caso di situazioni di rilevante pregiudizio personale del dipendente e dei suoi familiari, derivanti da:
 - a) perdita del lavoro del coniuge o della persona legata al dipendente da unione civile o del convivente *more uxorio* la cui convivenza con il dipendente, in essere da almeno un anno dal verificarsi dell'evento, risulti da autocertificazione;
 - b) spese conseguenti la separazione/divorzio (nuova abitazione, spese legali ecc.)
 - c) spese impreviste e di importo superiore a € 1.000,00= non comprese nelle altre fattispecie disciplinate dalla presente normativa.
2. In tali casi l'entità del sussidio è stabilita dalla Commissione che può prescindere dai limiti di cui all'art. 10 c. 5 (limite di ISEE) e c.10 (entità dei sussidi).
3. La domanda di sussidio deve essere corredata della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza della situazione di bisogno e la sua gravità.
4. Il contributo può essere erogato una sola volta per ogni singolo evento.

Art. 5 – Decessi

1. Verranno prese in considerazione le domande di sussidio nel caso di decesso:

- a) del dipendente, a favore del coniuge non separato o della persona legata al dipendente da unione civile o della persona convivente "more uxorio" o dei figli a carico o, in loro assenza, degli altri familiari a carico;
- b) del coniuge non separato, della persona legata al dipendente da unione civile, della persona convivente "more uxorio", dei figli a carico o di altri familiari a carico, a favore del dipendente;
- c) di altri familiari (coniuge legalmente separato - figli non a carico - genitori non a carico - fratelli, sorelle e suoceri non a carico), a favore del dipendente, a discrezionalità della Commissione.

2. In tali casi l'entità del sussidio è stabilita dalla Commissione che può prescindere dai limiti di cui all'art. 10 c. 5 (limite di ISEE) e c.10 (entità dei sussidi).

3. In caso di decesso del dipendente in servizio, la Commissione provvede, anche senza attendere la riunione annuale di cui all'art. 10, c. 6, ad erogare un sussidio a favore del coniuge non separato o della persona legata al dipendente da unione civile o della persona convivente "more uxorio" o dei figli a carico o, in loro assenza, degli altri familiari a carico.

4. Nel caso in cui il sussidio sia richiesto dalla persona convivente "more uxorio" con il dipendente deceduto, la concessione è subordinata all'accertamento, da parte della Commissione, che la convivenza fosse qualificata dai connotati sostanziali tipici del rapporto matrimoniale, quali la coabitazione abituale, l'assistenza reciproca e il contributo ai bisogni comuni.

5. Nel caso di decesso del coniuge non separato, della persona legata al dipendente da unione civile, della persona convivente "more uxorio", dei figli a carico o di altri familiari a carico, l'istanza di sussidio dovrà riguardare le spese sostenute dal dipendente in relazione al decesso, quali quelle funerarie o quelle legali.

6. E' invece rimessa alla valutazione discrezionale della Commissione la concessione del sussidio in occasione del decesso dei familiari di seguito specificati:

- coniuge legalmente separato
- figli non a carico
- genitori non a carico
- fratelli, sorelle e suoceri non a carico.

7. In tutti i casi, il decesso deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, la richiesta di sussidio dovrà essere corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le spese sopportate dal richiedente in relazione al decesso

Art. 6 - Spese per servizi prima infanzia

1. Verranno prese in considerazione le richieste di contributo relative alle spese sostenute dal dipendente per la frequenza, presso asili nido, asili o centri estivi e scuole dell'infanzia, pubbliche o private, dei figli di età compresa tra zero e sei anni.

2. Le richieste devono essere corredate della documentazione necessaria a comprovare le spese effettivamente sostenute, per ciascun figlio, in relazione a:

- iscrizione e/o frequenza;

- fruizione di servizio mensa

3. Le domande sono nominative per cui dovranno essere presentate singole istanze per ogni figlio.

4. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la richiesta è fissata in € 300,00= per ogni figlio.

5. Ai fini dell'accesso al sussidio sono equiparati ai figli legittimi dei dipendenti i legittimati, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli adottivi, gli affidati e gli affiliati.

6. L'importo destinato alla fattispecie di cui al presente articolo è determinato in misura del 30% delle somme stanziare nella pertinente voce del bilancio di Ateneo, nell'esercizio di riferimento.

Art. 7 - Spese scolastiche (primaria, secondaria di I e di II grado) e per centri estivi

1. Verranno prese in considerazione le richieste di sussidio relative alle spese sostenute dal dipendente per la fruizione, da parte dei figli, di strutture scolastiche pubbliche.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere corredate della documentazione necessaria a comprovare le spese effettivamente sostenute in relazione a:

- iscrizione e/o frequenza;
- fruizione di servizio mensa;
- acquisto di libri di testo;
- utilizzo di mezzi pubblici di trasporto

3. Verranno prese in considerazione, altresì, le richieste di sussidio relative alle spese sostenute dal dipendente per la fruizione, da parte dei figli, di centri estivi, pubblici o privati.

4. Le domande sono nominative per cui dovranno essere presentate singole istanze per ogni figlio.

5. Ai fini dell'accesso al sussidio sono equiparati ai figli legittimi dei dipendenti i legittimati, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli adottivi, gli affidati e gli affiliati.

Art. 8 – Premi per nascita figlio/a

1. Verranno prese in considerazione le domande per il conferimento ai dipendenti del premio per nascita figlio/a presentate, su apposito modulo, entro il 15 febbraio per eventi avvenuti nell'anno solare precedente.

1) Alla domanda di conferimento del premio, oltre alla dichiarazione ISEE di cui all'art. 10, c. 4, deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di nascita.

2) Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al presente articolo sono equiparati ai figli legittimi dei dipendenti i legittimati, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli adottivi, gli affidati e gli affiliati. In caso di adozioni, affidamenti, affiliazioni, l'evento è da intendersi l'ingresso in famiglia del minore e il richiedente deve allegare dichiarazione sostitutiva che attesti tale momento.

3) Il premio è stabilito in 450 euro per ogni evento.

4) Fermo restando l'importo complessivo dello stanziamento per i premi di nascita, le somme relative ai premi non attribuiti per mancanza di domande confluiranno nel fondo sussidi per il personale tecnico amministrativo dell'anno successivo.

5) In caso di genitori entrambi dell'Ateneo, viene erogato un solo premio per singolo evento.

Art. 9 – Premi di studio

1. Verranno prese in considerazione le domande per il conferimento ai figli dei dipendenti di premi di studio per la frequenza presso scuole, università ed istituti statali o legalmente riconosciuti presentate, su apposito modulo, entro il 15 aprile, purché gli stessi non usufruiscano di analoghi benefici.

2. Il conferimento dei premi di cui al comma precedente è subordinato al possesso dei seguenti requisiti di merito:

a) non essere in ritardo nella carriera scolastica o universitaria;

b) aver conseguito al termine dell'anno scolastico o accademico di conferimento del premio una votazione non inferiore:

- 9,5/decimi di media per coloro che abbiano frequentato la scuola primaria;
- 9/decimi di media per coloro che abbiano frequentato la scuola secondaria di I grado;
- 9/decimi per coloro che abbiano sostenuto l'esame di stato del I ciclo;
- 8/decimi di media per coloro che abbiano frequentato corsi delle scuole secondarie di II grado;
- 90/100 per coloro che abbiano sostenuto l'esame di stato conclusivo della scuola secondaria di II grado;
- 27/30 di media ponderata o votazione equivalente in tutti gli esami sostenuti nel relativo anno accademico, prescritti dal dipartimento o indicati dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di corso di studio, per coloro che abbiano frequentato corsi universitari.

3. Alla domanda di conferimento del premio di studio, oltre alla dichiarazione ISEE di cui all'art. 10, c. 4, deve essere allegata la documentazione sotto elencata:

a) per la scuola elementare, media inferiore e superiore:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risultino l'iscrizione per la prima volta alla classe frequentata nell'anno scolastico di riferimento ed i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o, in caso di studenti iscritti all'ultimo anno, nella sessione di esami;

b) per i corsi universitari:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'anno di corso e il corso di studio cui lo studente è stato iscritto nell'anno accademico di riferimento e gli esami superati, con il voto conseguito in ciascuno di essi e relativa data;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione o copia del piano di studi individuale approvato dal consiglio del corso di studio con l'indicazione degli esami previsti per ogni singolo anno di corso. Qualora il piano di studi non preveda l'indicazione degli esami da superare in ogni anno, si potrà fare domanda di conferimento del premio solo se lo studente abbia superato, annualmente, tanti esami quanti sono quelli previsti dal piano complessivo di studi diviso per gli anni del corso di laurea o di diploma

4. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al presente articolo sono equiparati ai figli legittimi dei dipendenti i legittimati, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli adottivi, gli affidati e gli affiliati.

5. I premi di studio che la Commissione procederà a conferire annualmente sono così suddivisi per tipologia:

- n. 5 premi da € 400,00= per la frequenza di corsi universitari

- n. 7 premi da € 330,00= per la frequenza del corso medio superiore
- n. 10 premi da € 250,00= per la frequenza del corso medio inferiore
- n. 15 premi da € 150,00= per la frequenza del corso elementare

6. Fermo restando l'importo complessivo dello stanziamento per i premi di studio, le somme relative ai premi non attribuiti per mancanza di domande su un corso possono essere utilizzate per soddisfare le domande relative alle altre tipologie di premio di studio.

7. Qualora le richieste in esubero siano relative a più corsi di studio, la Commissione scorrerà le diverse graduatorie optando per una soluzione che possa soddisfare il maggior numero possibile di domande in relazione ai fondi disponibili.

Art. 10 – Norme procedurali

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 9 comma 1 della presente normativa, la richiesta di sussidio o di premio, corredata di tutta la documentazione necessaria, deve essere presentata entro il 15 febbraio di ciascun anno su apposito modulo.

2. Fatte salve le istanze relative ai premi di studio di cui all'art. 9, le richieste devono riferirsi a fatti o eventi verificatisi nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda. In via transitoria, con esclusivo riferimento alle domande presentate entro il 15 febbraio 2018, saranno considerati oltre a fatti o eventi verificatisi nell'anno solare 2017 anche fatti o eventi accaduti dal 1° novembre al 31 dicembre 2016.

3. Per le richieste di cui all'art. 9, si fa riferimento all'anno educativo/scolastico o accademico precedente.

4. Alla domanda deve essere allegata, oltre alla documentazione richiesta a comprovare la specifica situazione in relazione alla quale viene chiesto il sussidio, anche l'attestazione ISEE relativa all'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

5. Non potranno essere accolte le richieste di sussidio presentate dai dipendenti il cui nucleo familiare abbia un ISEE superiore a Euro 30.000,00 = fatta eccezione per le istanze presentate ex artt. 4, 5, 8 e 9; nei casi di cui agli artt. 8 e 9 l'attestazione dovrà essere comunque allegata alla richiesta al fine di consentire gli eventuali adempimenti previsti al presente articolo, comma 12 e comma 13. Nel caso di richiesta avanzata ai sensi degli artt. 5 e 8, l'attestazione ISEE dovrà essere aggiornata alla conseguente modifica del nucleo familiare.

6. Le istanze presentate entro il 15 febbraio di ciascun anno vengono esaminate dalla Commissione, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, nel mese di marzo di ogni anno, in un'unica soluzione, al fine di ottimizzare il rapporto tra risorse disponibili e interventi da effettuare.

7. Le istanze presentate, ai sensi dell'art. 9, entro il 15 aprile di ciascun anno vengono esaminate dalla Commissione, salvo casi adeguatamente motivati, entro il mese di aprile di ogni anno.

8. Qualora la documentazione presentata sia ritenuta insufficiente, la Commissione può rinviare la decisione, assegnando all'interessato un termine entro il quale integrarla.

9. Per ciascuna richiesta, escluse quelle di cui agli artt. 4, 5, 8 e 9, il contributo alle spese sostenute, debitamente documentate, sarà calcolato secondo le seguenti fasce:

ISEE	PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO
SINO A € 10.000,00	Sino al 90%

DA € 10.001,00 A € 15.000,00	Sino al 80%
DA € 15.001,00 A € 20.000,00	Sino al 60%
DA € 20.000,01 A € 25.000,00	Sino al 40%
DA € 25.000,01 A € 30.000,00	Sino al 20%

10. Il contributo per singola istanza non potrà, tuttavia, superare l'importo massimo di € 1.000,00= salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e relativi, esclusivamente, alle richieste di cui agli artt. 4 e 5. Per le richieste di cui all'art. 6 e all'art. 7, in presenza di più figli, l'entità del contributo da erogare, stabilito nelle percentuali di cui al precedente comma 9, non potrà superare l'importo di:

€ 750,00= per il primo figlio
€ 500,00= dal secondo figlio

11. Nel caso in cui i fondi dell'apposito capitolo di bilancio, detratto l'importo destinato ai contributi per le spese per servizi prima infanzia di cui all'art. 6, i premi per nascita figlio/a di cui all'art. 8 e ai premi di studio di cui all'art. 9, non siano sufficienti, la Commissione, qualora non ritenga di chiedere un'integrazione della relativa dotazione, provvede in base alle seguenti priorità:

- a) in primo luogo vengono soddisfatte le richieste di cui all'art. 5 comma 1, lett. a);
- b) quindi vengono soddisfatte quelle di coloro che non hanno percepito sussidi nel triennio precedente;
- c) vengono soddisfatte le richieste di coloro che hanno già ottenuto un sussidio nel triennio precedente;
- d) è fatta salva la possibilità per la Commissione di ridurre proporzionalmente l'entità dei sussidi in relazione alla disponibilità di fondi, sempreché gli importi così riproporzionati mantengano un valore apprezzabile (almeno il 75% di quanto calcolato con il criterio di cui all'art. 10, c. 9): da tale possibilità sono esclusi gli interventi di cui all'art. 5 comma 1, lett. a).

Le richieste verranno soddisfatte seguendo l'ordine della graduatoria sino ad esaurimento dei fondi.

12. Qualora i figli di dipendenti in possesso dei requisiti per il conferimento dei premi di studio siano in numero superiore ai premi messi a disposizione per ciascun corso la Commissione provvede a formulare una graduatoria ordinata in base alla votazione conseguita; a parità di votazione prevale l'ISEE più basso; in caso di ulteriore parità, prevale il più giovane d'età.

13. Qualora le domande per premio di nascita siano in numero superiore allo stanziamento annuale la Commissione provvede a redigere una graduatoria formulata in senso inverso all'ISEE del nucleo familiare.

14. Qualora i figli dei dipendenti in possesso dei requisiti per il conferimento dei premi di studio siano in numero inferiore ai premi messi a disposizione le somme risparmiate verranno utilizzate, nello stesso anno, per le altre tipologie di sussidio.

15. L'assegnazione della somma stanziata per le spese per i servizi della prima infanzia avverrà in base alle seguenti modalità:

- a) in primo luogo la Commissione provvede a redigere una graduatoria formulata in senso inverso all'indicatore ISEE del nucleo familiare;
- b) quindi le richieste vengono soddisfatte, seguendo l'ordine della graduatoria e con l'applicazione delle percentuali di cui all'art. 10 comma 9, sino ad esaurimento delle risorse disponibili;

16. Qualora le somme messe a disposizione per le spese per i servizi della prima infanzia non venissero interamente attribuite per mancanza di domande le somme risparmiate potranno essere redistribuite nello stesso anno nell'ambito delle altre tipologie di sussidio.

